



Il segretario aziendale CISL FP
Gaetano Depalo

Prot. 345/08/VA/RA

Roma, 25 settembre 2008

Ai Segretari Generali Regionali
Ai Segretari Generali Territoriali
Ai Segretari Regionali e Territoriali
Ai Responsabili del Comparto
Regioni- Autonomie Locali
Loro sedi

Oggetto: Legge 133/2008 e trattamento economico in caso di malattia.

Riteniamo utile, anche alla luce delle richieste pervenute da alcune strutture territoriali, fornire una maggiore informazione sulle novità introdotte dalla legge 133 del 2008 in materia di trattamento economico spettante in caso di malattia per il personale del Comparto.

Come noto l'art. 71 comma 1 dispone che nei "**primi dieci giorni di assenza** e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio", tranne le assenze dovute a infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital e quelle relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

La norma incide direttamente sulla disciplina di miglior favore dell'art. 21 comma 7 lett. A) del CCNL del 6/7/95 che prevedeva che, "nell'ambito dei primi 9 mesi di assenza **per le malattie superiori a 15 giorni** lavorativi oltre al trattamento connesso all'intera retribuzione fissa mensile compete anche il trattamento accessorio come determinato nella tabella A allegata al presente contratto".

Pertanto alla luce delle modifiche introdotte, **per i primi 10 gg.** spetta unicamente il trattamento economico fondamentale mentre per i successivi 5 gg. si applica la disciplina contrattuale citata, ovvero intera retribuzione fissa mensile e trattamento accessorio come determinato nella tabella A allegata al CCNL 6.7/95 che per completezza si invia.

Tale orientamento è chiarito anche dalla circolare n. 8 del 5 settembre del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione riguardante proprio l'applicazione dell'art. 71 della Legge 133/08.

Resta da chiarire come si compone il trattamento economico fondamentale, che spetta per i primi 10 giorni di assenza.

Nell'ambito del CCNL il "trattamento economico fondamentale" del personale, è disciplinato dall'art. 10 comma 2, del CCNL del 9/5/06 e si articola nelle seguenti voci retributive:

- a) lo stipendio tabellare (comprensivo della indennità integrativa speciale);
- b) la tredicesima mensilità;
- c) la progressione economica orizzontale;
- d) la retribuzione individuale di anzianità,
- e) gli eventuali assegni ad personam.

Si rammenta infine che la circolare citata specifica ulteriormente che la decurtazione economica opera per ogni episodio di assenza, allorché dispone che "i dieci giorni non sono un contingente predefinito massimo esaurito il quale si applicano le regole contrattuali".

Cordiali saluti.

Per la Segreteria Nazionale
Velio Alia

Allegato: tabella CCNL del 6/7/95

TABELLA N. 1

**INDIVIDUAZIONE DELLE VOCI DI RETRIBUZIONE ACCESSORIA
UTILI AI FINI DEI DIVERSI ISTITUTI CONTRATTUALI**

VOCI RETRIBUTIVE							
ISTITUTI CCNL	ART. 31 2 CO, LETT. B	ART. 31 2 CO, LETT. B	ART. 31 2 CO, LETT. B	ART. 31 2 CO, LETT. B	ART.31 2 CO, LETT.C ARTT. 35 E 36	ART.37	ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
	INDENNITA' TURNO	REPERIBILITA'	MANEGGIO VALORI	ORARIO ORD. ETC.			
tempo parziale verticale	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
tempo parziale orizzontale	SI *	NO	SI *	SI *	SI	SI	SI
tempo determinato	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ferie	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
permessi ex congedi straord.	NO *	NO	NO *	NO *	SI	SI	SI
assenze malattia sup. 15 gg.	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
astens. oblig. facolt. 30 gg.	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
astensione facoltativa	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
sospens. caut. proc. disc.	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
sospens. caut. proc. pen.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

* PRO - QUOTA.